

**L'insegnamento della religione in Irlanda del Nord  
davanti alla Corte Suprema del Regno Unito: tra  
necessaria apertura al "pluralismo"  
e agevole esercizio del "diritto di esonero"**

*fascicolo*  
2026/I

**CONSULTA ONLINE**

**ANGELO LICASTRO**  
3 febbraio 2026

# CONSULTA ONLINE

RIVISTA GIURIDICA SCIENTIFICA DI **CLASSE A** - AREA 12 - ISSN 1971-9892 – FONDATE: PROF. PASQUALE COSTANZO

## ANGELO LICASTRO

### L'insegnamento della religione in Irlanda del Nord davanti alla Corte Suprema del Regno Unito: tra necessaria apertura al "pluralismo" e agevole esercizio del "diritto di esonero"

**TITLE** *Religious Education in Northern Ireland before the UK Supreme Court: between necessary acceptance of "pluralism" and easy exercise of the "right of withdrawal".*

**ABSTRACT** La Corte Suprema del Regno Unito, nella pronunzia Re JR87 [2025] UKSC 40, ha stabilito che l'insegnamento della religione e il culto collettivo previsti in una scuola primaria controllata dell'Irlanda del Nord sono contrari all'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, letto in combinato disposto con l'art. 9 CEDU. Il presente contributo sottolinea innanzitutto la necessità di contestualizzare la decisione alla luce dell'assetto dell'organizzazione scolastica e del modello di insegnamento della religione presente nelle scuole primarie dell'Irlanda del Nord. In secondo luogo, affronta la questione se, in questo caso, l'esercizio del diritto di esonero comportasse effettivamente un onere eccessivo per i genitori, rendendo così l'insegnamento della religione e il culto collettivo - quando non trasmessi in modo obiettivo, critico e pluralistico - contrari alla protezione garantita dalla Convenzione.

The Supreme Court of the United Kingdom, in *Re JR87 [2025] UKSC 40* ruled that religious education and collective worship provided in a controlled primary school in Northern Ireland are contrary to Article 2 of Protocol 1 of the European Convention on Human Rights, read with Article 9 ECHR. This paper first highlights the need to contextualise the ruling with regard to the structure of the school system and the religious education system in primary schools in Northern Ireland. Secondly, it examines the issue whether, in this case, the statutory right of withdrawal was in fact capable of imposing an excessive burden on parents, thereby rendering religious education and collective worship – when not conveyed in an objective, critical, and pluralistic manner – contrary to the protection afforded by the Convention.

**KEYWORDS** Scuole primarie controllate nell'Irlanda del Nord; educazione religiosa; culto collettivo; diritto di esonero.

*Controlled primary schools in Northern Ireland; religious education; collective worship; right of withdrawal.*

**AUTHOR** Professore ordinario di Diritto e Religione - Università di Messina.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

\*\*\*



**SOMMARIO** 1. Una decisione importante anche se priva dell'attitudine ad incidere in maniera generalizzata sui diritti ecclesiastici degli Stati europei. – 2. La necessità di contestualizzare la pronunzia con riguardo all'assetto dell'organizzazione scolastica dell'Irlanda del Nord ... – 3. Segue: ...e con riguardo al sistema di istruzione religiosa delle scuole primarie del Paese – 4. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione della Corte – 5. L'istruzione religiosa a scuola di natura obbligatoria e il suo carattere necessariamente aperto al "pluralismo" quale efficace antidoto ai pericoli di "indottrinamento" – 6. Lo snodo cruciale degli effetti legati al riconoscimento del diritto di esonero automatico – 7. L'accertato carattere eccessivamente gravoso dell'esercizio del diritto di esonero e i suoi riflessi sulla violazione delle garanzie convenzionali – 8. Il dilemma delle finalità dell'insegnamento religioso in una società pluralista – 9. Conclusioni.

## 1. Una decisione importante anche se priva dell'attitudine ad incidere in maniera generalizzata sui diritti ecclesiastici degli Stati europei

Stando ad alcuni titoli di giornali e di agenzie di stampa inglesi che ne hanno dato notizia nell'immediatezza o all'indomani della pubblicazione, la sentenza della [Corte Suprema del Regno Unito 19 novembre 2025, n. 40](#)<sup>1</sup>, cui si riferisce il presente contributo, avrebbe accertato che l'istruzione religiosa (*Religious Education*)<sup>2</sup> nelle scuole nordirlandesi è "illegitima" (*unlawful*)<sup>3</sup> in quanto lesiva dei "diritti umani" (*RE breaches human rights*)<sup>4</sup>. Si tratta di espressioni piuttosto forti che hanno trovato eco in Italia in qualche portale di informazione *online* specializzato in tematiche scolastiche<sup>5</sup>.

Qualora la decisione – come sembrerebbero suggerire a una prima lettura i titoli ora richiamati – avesse avuto a oggetto la compatibilità della stessa presenza dell'istruzione religiosa all'interno della scuola pubblica con i diritti fondamentali dell'uomo, essa produrrebbe un impatto rilevante su buona parte dei sistemi scolastici europei, in quanto la

<sup>1</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [JR87, Re Application for Judicial Review](#), 2025, UKSC 40.

<sup>2</sup> Nel presente lavoro l'espressione inglese «*religious education*», tendente a sottolineare che l'istruzione religiosa mira a fornire essenzialmente le basi *conoscitive* del fenomeno religioso tramite un approccio culturale, ossia senza obiettivi di condizionamento della formazione degli alunni, trova corrispondenza nel nostro concetto di «*istruzione religiosa*», mentre la nostra idea di «*educazione religiosa*» evoca piuttosto l'azione del trasmettere con intenti pedagogici dottrine religiose che gli inglesi rendono con il concetto di «*religious instruction*». Ricordo che il termine «*instruction*» è stato deliberatamente modificato in quello di «*education*» dall'[Education Reform \(Northern Ireland\) Order](#) del 1989.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, [Mirror](#), 20 novembre 2025: «UK Supreme Court declares Christian religious education in N. Ireland schools unlawful»; [BBC News](#), 19 novembre 2025: «Supreme Court rules Christian-focused RE taught in NI schools is unlawful»; [ITV News](#), 19 novembre 2025: «UK Supreme Court rules RE and collective worship in Northern Ireland schools 'unlawful'»; [The Times](#), 19 novembre 2025: «Northern Ireland's religious curriculum is unlawful, top court rules».

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, [The Standard](#), 19 novembre 2025: «Religious education in NI schools breaches human rights, Supreme Court rules»; [The Free Library](#), 20 novembre 2025: «Religious Education in N.I. schools 'unlawful'; Supreme Court rules Bible-based teaching breaches human rights»; [Impartial Reporter](#), 19 novembre 2025: «Court rules Christian religious education in Northern Ireland breaches human rights».

<sup>5</sup> «L'insegnamento religioso nelle scuole statali viola i diritti umani, i giudici danno ragione ad una famiglia non religiosa in Irlanda», [Orizzontescuola.it](#), 19 novembre 2025.

presenza dell'insegnamento della religione nelle scuole rappresenta una caratteristica peculiare della quasi totalità dei diritti ecclesiastici degli Stati del Vecchio Continente. Non deve affatto trascurarsi, a questo riguardo, la circostanza che la pronunzia, pur provenendo da una giurisdizione nazionale, ha assunto come parametro di compatibilità le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e del Protocollo n. 1 della medesima Convenzione<sup>6</sup>, vincolanti, come si sa, per la totalità dei Paesi europei (aderenti al Consiglio d'Europa).

Si può prevedere, tuttavia, che l'impatto della decisione sarà molto più circoscritto, in quanto a essere censurati dalla Corte Suprema del Regno Unito sono stati alcuni profili contenutistici e determinate modalità organizzative dell'insegnamento, per contrasto con specifiche garanzie previste dai richiamati documenti convenzionali. Quanto statuito dai giudici è insomma molto condizionato dalle caratteristiche specifiche della controversia e non autorizza generalizzazioni non precisamente delimitate.

Non è un caso che i primi commentatori abbiano sottolineato come la decisione abbia a oggetto un profilo ben più ristretto e tecnico di quanto sembrerebbe evocare una ipotesi di violazione dei diritti umani per come enfatizzata dalla stampa, ribadendo, tuttavia, che si tratta di una pronunzia importante, che ha costituito la base giuridica per promuovere interventi di riforma incisivi<sup>7</sup>.

A rischio potrebbe essere il rigoroso ancoraggio alla tradizionale impostazione essenzialmente cristiana dell'istruzione religiosa nordirlandese, molto diversa da quella ormai diffusa nel resto del Regno Unito. La decisione si inscrive in ogni caso all'interno di un confronto pubblico, particolarmente animato in questo periodo, riguardante la presenza dell'istruzione religiosa nelle scuole del Regno Unito e dell'Irlanda, con specifico riferimento alla progettazione del relativo curriculum. Si tratta di uno dei dibattiti più divisivi tra quelli riguardanti il curricolo scolastico e i programmi di insegnamento, in quanto capace di coinvolgere persino chi non è per altri aspetti interessato agli assetti curricolari dell'istruzione in generale<sup>8</sup>.

Su quello che sarà, a mio parere, il prevedibile impatto della decisione tornerò brevemente al termine del presente contributo, dopo avere offerto al lettore una serie di informazioni e valutazioni che servono da indispensabile cornice per un esatto inquadramento delle questioni di diritto esaminate dai giudici supremi.

---

<sup>6</sup> Ricordo che, per effetto dello *Human Rights Act* del 1998 il contenuto della CEDU, del Primo e del Sesto Protocollo sono stati incorporati nel diritto inglese con estensione all'intero Regno Unito.

<sup>7</sup> R. SANDBERG, *Religious Education in Northern Ireland: the Supreme Court decision and its impact*, in *Law & Religion UK*, 20 novembre 2025.

<sup>8</sup> L. P. BARNES, *Introduction. Entering the debate*, in L. P. BARNES (ed.), *Debates in Religious Education* (II ed.), Routledge, Londra, 2023, 1.



## 2. La necessità di contestualizzare la pronunzia con riguardo all'assetto dell'organizzazione scolastica dell'Irlanda del Nord...

Alla esposizione dei fatti portati all'attenzione dei giudici è necessario premettere un cenno sull'assetto dell'organizzazione scolastica del Paese, non senza sottolineare che, in una certa misura, per intuibili ragioni di carattere storico, l'assetto scolastico dell'Irlanda del Nord è più simile a quello della Repubblica d'Irlanda rispetto a quello proprio del resto del Regno Unito.

Anzitutto, in generale, le scuole, nate perlopiù da iniziative confessionali, possono essere o interamente sovvenzionate dallo Stato (*Grant-aided schools*) o finanziate con le rette pagate dai genitori (*Independent schools*). Le prime rappresentano la stragrande maggioranza e sono le uniche a dovere seguire il *revised Northern Ireland Curriculum*<sup>9</sup>.

Nell'ambito delle scuole sovvenzionate, il maggior numero di quelle del primo ciclo di istruzione (*Primary schools*) sono *scuole cattoliche* (*Catholic Maintained schools*)<sup>10</sup>. In sostanza, si tratta di scuole gestite dalla Chiesa cattolica, ma interamente finanziate e sostenute dallo Stato. Più precisamente, esse sono gestite da Consigli di amministrazione composti in maggioranza da membri nominati da fiduciari cattolici, insieme a rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli insegnanti e rappresentanti dell'Autorità scolastica (*Education Authority*). L'autorità che gestisce le procedure di assunzione degli insegnanti è il Consiglio per le scuole cattoliche (*Council for Catholic Maintained Schools - CCMS*)<sup>11</sup>.

Pari rilevanza (sempre nell'ambito del primo ciclo di istruzione interamente sovvenzionato dallo Stato) hanno le *scuole controllate* (*Controlled schools*)<sup>12</sup>. Si tratta di scuole istituite e inizialmente gestite dalle principali Chiese protestanti del Paese, i cui beni patrimoniali, a partire dagli anni '30 del '900, sono stati liberamente trasferiti allo Stato, che si è fatto carico del finanziamento, assumendone il controllo. Oggi sono gestite dall'Autorità scolastica (*Education Authority*)<sup>13</sup> attraverso appositi Consigli di amministrazione (*Boards of Governors*) composti da rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti

<sup>9</sup> COUNCIL FOR THE CURRICULUM EXAMINATIONS AND ASSESSMENT, *The Northern Ireland Curriculum Primary*, 2007. Le scuole indipendenti si danno un proprio programma didattico ed esse soltanto godono di autonomia anche nelle politiche di ammissione degli studenti.

<sup>10</sup> Secondo gli ultimi dati disponibili, le *Catholic maintained primary schools* sono 345: cfr. NISRA (Department of Education), *Annual Enrolments At Grant-Aided Schools In Northern Ireland, 2025-26. Basic provisional statistics*, 4 dicembre 2025. Una dettagliata ricostruzione storica della presenza delle scuole cattoliche in Irlanda del Nord è compiuta da M. MCGRATH, *The Catholic Church and Catholic Schools in Northern Ireland: The Price of Faith*, Irish Academic Press, Dublino, 2000.

<sup>11</sup> NISRA-DEPARTMENT OF EDUCATION, *Annual Enrolments*, [cit.](#) I compiti di tale organismo sono stabiliti dall'art. 142 dell'*Education Reform (Northern Ireland) Order* del 1989.

<sup>12</sup> Secondo gli ultimi dati disponibili, le *Controlled primary schools* sono 343: cfr. NISRA, *Annual Enrolments*, [cit.](#) Cfr. L. P. BARNES, *The character of Controlled schools in Northern Ireland: A complementary perspective to that of Gracie and Brown*, in *International Journal of Christianity & Education*, 2021, 3, 337 ss.

<sup>13</sup> Questo elemento, che richiama una amministrazione "controllata" dallo Stato (da cui la denominazione), le rende la tipologia di scuola maggiormente simile alle nostre scuole pubbliche.

della medesima Autorità, nonché da rappresentanti dei cedenti (che hanno in questo modo conservato un qualche potere di influenza gestionale)<sup>14</sup>.

Si dà così vita, in sostanza, a un sistema di istruzione affidato in gran parte a istituti scolastici separati e paralleli nei quali si rifletterebbero le fratture culturali e religiose risalenti ai secoli passati<sup>15</sup>. Si è persino ipotizzata la possibilità di stabilire un collegamento tra l’istruzione separata dal punto di vista religioso e i conflitti all’interno della società per i quali l’Irlanda del Nord è ovunque tristemente conosciuta<sup>16</sup>.

Molta minore diffusione hanno altri tipi di scuole primarie, anch’esse rientranti nel regime delle *Maintained schools* (ma non gestite dalla Chiesa cattolica) (attualmente 26) o in quello delle *Controlled integrated schools* (scuole controllate che hanno acquisito la condizione di *integrated schools*) (attualmente 27) o ancora in quello delle *Grant maintained integrated* (attualmente 23), che sono scuole dotate di autonomia con *status* di istruzione integrata, finanziate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e gestite da Consigli di amministrazione, che provvedono anche all’assunzione del personale<sup>17</sup>. Ai sensi dell’*Integrated Education Act (Northern Ireland) 2022*, una *scuola integrata (Integrated school)* è una scuola che sostiene, protegge e promuove istituzionalmente un’etica della diversità, del rispetto e della comprensione tra persone di culture e credenze religiose diverse o senza alcuna fede religiosa, tra persone di diversa estrazione socio-economica e tra persone con abilità diverse (art. 1, § 2)<sup>18</sup>.

Il Governo ha negli ultimi tempi assunto un ruolo chiave nel sostenere, incoraggiare e facilitare lo sviluppo dell’istruzione integrata, i cui benefici apparirebbero evidenti in una società sempre più multiculturale e pluralistica. Tale approccio mira a incoraggiare i bambini a riconoscere ciò che hanno in comune, oltre che a comprendere e rispettare le differenze, aiutandoli a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti degli altri e a combattere i pregiudizi<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> NISRA, *Annual Enrolments*, [cit.](#). Come la Chiesa cattolica, «[t]he Protestant Churches also wanted to continue to have influence in schools that they had initially established prior to the availability of state support, but in exchange for certain privileges relating to Religious Education and management they opted in the 1930s to hand their schools over to state control; today such schools are normally described as “Controlled” schools»: N. RICHARDSON, *Division, Diversity and Vision - Challenges for Religion in Education: a Case-Study from Northern Ireland*, in [University College London](#), 2014, 3.

<sup>15</sup> N. RICHARDSON, *Division, Diversity and Vision*, [cit.](#), 2. Cfr. L. J. FRANCIS, C. A. LEWIS, U. MCKENNA, *Denominational differences in students’ religious and moral values in Northern Ireland: Still worlds apart?*, in G. Byrne, L. J. Francis (eds.), *Religion and Education: The Voices of Young People in Ireland*, Veritas, Dublino, 2019. Le scuole sovvenzionate sono in linea di principio aperte agli alunni di qualsiasi fede religiosa, ma di fatto sono quasi interamente frequentate o da alunni cattolici o da alunni protestanti.

<sup>16</sup> N. RICHARDSON, *Division, Diversity and Vision*, [cit.](#), 1.

<sup>17</sup> NISRA, *Annual Enrolments*, [cit.](#).

<sup>18</sup> «[I]ntentionally supports, protects and advances an ethos of diversity, respect and understanding between those of different cultures and religious beliefs and of none, between those of different socio-economic backgrounds and between those of different abilities». Cfr. S. DUNN, *Integrated Schools in Northern Ireland*, in *Oxford Review of Education*, 2/1989, 121 ss.

<sup>19</sup> NORTHERN IRELAND EXECUTIVE, [Vision 2030. A Strategy For Integrated Education 2025 to 2030](#).



### 3. Segue: ...e con riguardo al sistema di istruzione religiosa delle scuole primarie del Paese

È necessario, altresì, illustrare sinteticamente il modello di istruzione religiosa adottato dalle scuole primarie dell'Irlanda del Nord.

L'istruzione religiosa (*Religious education*) è parte obbligatoria del curriculum delle scuole sovvenzionate<sup>20</sup>, salvo che i genitori chiedano l'esonero dalla frequenza per il proprio figlio<sup>21</sup>.

I contenuti dell'insegnamento sono definiti da un programma scolastico di base (*Core syllabus for primary schools*)<sup>22</sup>, che si concentra in particolare sulle credenze, le pratiche e gli insegnamenti della fede cristiana. Per queste ragioni e limitatamente ai predetti profili, a tale sistema può essere applicata la stessa classificazione che la dottrina è solita adottare per il sistema vigente in Inghilterra, in genere ricondotto al modello dell'*insegnamento obbligatorio cristiano*<sup>23</sup>. Manca una disciplina generale della durata e della collocazione oraria della materia, ma nelle scuole primarie essa viene insegnata per circa mezz'ora al giorno<sup>24</sup> dagli stessi insegnanti delle altre materie.

Il programma scolastico di base (che non impedisce l'insegnamento di tematiche aggiuntive: argomenti c.d. "beyond the core") è stato elaborato dal Ministero dell'Istruzione (*Department of Education*) e dai rappresentanti delle quattro principali Chiese cristiane del Paese [Chiesa cattolica romana in Irlanda, Chiesa (anglicana) d'Irlanda, Chiesa presbiteriana in Irlanda e Chiesa metodista in Irlanda]<sup>25</sup>, con nessun coinvolgimento dei gruppi religiosi minoritari, pur quando dotati di significativa presenza nel Paese. Esso è vincolante per tutte le scuole sovvenzionate dallo Stato. Tuttavia, di fatto, continuano anche per tale aspetto ad esistere sistemi scolastici separati che seguono diverse modalità di insegnamento della religione.

<sup>20</sup> Art. 21 § 1, [\*The Education and Libraries \(Northern Ireland\) Order 1986\*](#). Restano escluse dall'obbligo le scuole materne.

<sup>21</sup> Art. 21, § 5, [\*The Education and Libraries \(Northern Ireland\) Order\*](#), [cit.](#)

<sup>22</sup> DEPARTMENT OF EDUCATION, [\*Religious Education Core Syllabus\*](#), 1 agosto 2007. Il programma è stato stilato nel 1993 e rivisto nel 2007.

<sup>23</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017, 165. Cfr. pure N. DOE, *Religion and Public Schools in the States of the European Union - A Juridical Overview*, in G. ROBBERS (ed.), *Religion in Public Education*, European Consortium for Church and State Research, Trier, 2011, 31.

<sup>24</sup> Nella normativa regolamentare attuativa del vecchio [\*Education and Libraries \(Northern Ireland\) Order 1972\*](#), è previsto [art. 21, § 4, del [\*Primary Schools \(General\) Regulations \(Northern Ireland\) 1973\*](#)], che «[i]n all schools there shall be set apart for the purpose of religious instruction a period of at least one half-hour each school day or its equivalent within each week».

<sup>25</sup> Più precisamente, stando al dato normativo in vigore [art. 11, § 2(a), [\*The Education \(Northern Ireland\) Order 2006\*](#)], il Ministero provvede a «specify» il curriculum di base, che è però preparato («prepared») da un gruppo di persone («*the drafting group*») interessate all'insegnamento della religione nelle scuole sovvenzionate.

Una certa diversità di approccio a questa materia, qualunque sia il tipo di scuola, può dipendere da vari fattori, quali le richieste dei genitori e la sensibilità degli stessi insegnanti.

Le scuole cattoliche vantano il diritto di insegnare la religione cattolica in modo confessionale [stante l'inapplicabilità a esse del divieto previsto dall'art. 21, § 2, dell'*Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, su cui si tornerà a momenti], impegnando gli insegnanti in una vera e propria «formazione alla fede» attraverso la preparazione dei bambini alla prima confessione, alla prima comunione e alla cresima, secondo un approccio che viene da alcuni giudicato di carattere sostanzialmente catechetico<sup>26</sup>. Da parte confessionale, si sostiene, invece, che tutti i contenuti previsti nel *Core syllabus* siano compresi in questo tipo di attività formative. Esiste anche uno stretto rapporto tra ogni scuola cattolica e il clero della parrocchia locale<sup>27</sup>.

Le scuole storicamente poste a servizio principalmente della comunità protestante (scuole controllate), pur non potendo promuovere specifici insegnamenti confessionali<sup>28</sup>, rivendicano comunque di solito la fedeltà a un orientamento etico genericamente cristiano<sup>29</sup>.

È rimasto finora escluso dagli obiettivi formativi obbligatori della scuola primaria l'approfondimento delle «World Religions», tematica che, dal 2007, è entrata a fare parte del programma applicabile al *Key Stage 3* (per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, cioè a partire dalla data di ingresso nell'istruzione secondaria).

Le scuole integrate sono anch'esse obbligate a rispettare il *Core syllabus*; tuttavia, sono tenute a adottare un approccio inclusivo e aperto verso l'istruzione religiosa, sia offrendo una preparazione sacramentale separata per gli alunni cattolici (non operando neppure per tali scuole il divieto di cui al già richiamato art. 21, § 2), sia integrando il programma di base con riferimenti alle religioni non cristiane, alle religioni del mondo e ad altre credenze<sup>30</sup>.

Già diversi anni prima della pronunzia della Corte Suprema, al centro del dibattito riguardante l'insegnamento della religione stava il suo carattere scarsamente inclusivo e

<sup>26</sup> N. RICHARDSON, *Religious Education in Northern Ireland*, in *The European Forum for Teachers of Religious Education*, 2024.

<sup>27</sup> Cfr. COUNCIL FOR THE CURRICULUM EXAMINATIONS AND ASSESSMENT, *Religious Education in Primary Schools. Non-Statutory Guidance Materials*, 2014, 97: «A close relationship exists between each Catholic school and the local parish and its clergy. Catholic clergy visit the schools and there are also regular visits by classes to the local parish church (which is sometimes very near the school) for Mass or for sacramental preparation. Overall responsibility for the standard of RE in Catholic schools resides in the diocesan Bishop, and curriculum development and support is provided by RE advisers based in each diocese».

<sup>28</sup> Lo stabilisce l'art. 21, § 2, dell'*Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, [cit.](#): «In a controlled school, other than a controlled integrated school, the religious education required by paragraph (1) shall be undenominational religious education, that is to say, education based upon the Holy Scriptures according to some authoritative version or versions thereof but excluding education as to any tenet distinctive of any particular religious denomination [...]. Si tratta in sostanza di un insegnamento biblico non denominazionale.

<sup>29</sup> N. RICHARDSON, *Religious Education in Northern Ireland*, [cit.](#) Cfr. D. ARMSTRONG, *Religious education and the law in Northern Ireland's controlled schools*, in *Irish Educational Studies*, 3/2009, 297 ss.

<sup>30</sup> COUNCIL FOR THE CURRICULUM EXAMINATIONS AND ASSESSMENT, *Religious Education in Primary Schools. Non-Statutory Guidance Materials*, [cit.](#), 98.



plurale<sup>31</sup>. Si insisteva da tempo sul fatto che l'orientarsi dei contenuti in maniera quasi esclusiva<sup>32</sup> verso la dimensione cristiana dell'esperienza religiosa riflettesse certamente le radici giudaico-cristiane che hanno maggiormente influenzato la storia e la cultura del Paese, ma risultasse distante da un approccio – incoraggiato, invece, dal Ministero dell'Istruzione – che tenga conto della crescente diversità, anche religiosa, presente nell'attuale società nordirlandese, attraverso la trattazione di argomenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal curricolo di base.

Anche se diverse scuole mostrano una crescente disponibilità a questo tipo di approccio, resta il fatto che il modello di insegnamento della religione adottato in Irlanda del Nord differisce profondamente da quello esistente nel resto delle scuole del Regno Unito (in particolare da quello vigente in Inghilterra), che, pur riservando un peculiare rilievo al cristianesimo, è ben più aperto verso la considerazione delle altre credenze religiose aventi una presenza significativa nelle differenti aree del territorio nazionale<sup>33</sup> e anche, dopo il 2015, delle visioni del mondo non religiose<sup>34</sup>. Negli ultimi anni, in particolare, si è assistito a una evoluzione che avrebbe messo in discussione lo stesso mantenimento del diritto di esonero, concepito piuttosto per un insegnamento di carattere confessionale cristiano<sup>35</sup>.

Un elemento che accomuna le scuole nordirlandesi e quelle del resto del Regno Unito (in particolare dell'Inghilterra e del Galles) è l'obbligo vigente nelle scuole sovvenzionate di un quotidiano atto di culto collettivo (*collective worship*) da svolgersi sotto forma di riunione in una o più assemblee da parte degli alunni iscritti<sup>36</sup>. Gli insegnanti delle scuole controllate, se richiesto dall'Autorità, devono condurre il (o partecipare al) culto collettivo, a meno che non chiedano agli organi direttivi della scuola di essere dispensati da tali compiti invocando per iscritto motivi di coscienza<sup>37</sup>. Gli organi scolastici devono senz'altro accogliere tali richieste,

<sup>31</sup> Cfr. L. P. BARNES, *Religious education in Northern Ireland: conflict, curriculum and criticism*, in M. Sivasubramaniam, R. Hayhoe (eds.), *Religion and Education: Comparative and international perspective*, Symposium Books, Oxford, 2018; L. P. BARNES, *Northern Ireland*, in Id. (ed.), *Debates in Religious Education*, cit., 35 ss.

<sup>32</sup> L'unico cenno contenuto nel *Core Syllabus for Primary Schools* alla pluralità delle fedi si rinviene sub *Foundation Stage, Key Stage 2, Learning Objective 3: Morality*, 19, dove è previsto che «Teachers should provide opportunities for pupils to: [...] Be aware of and have respect for differing cultures and faiths».

<sup>33</sup> In Inghilterra è previsto (art. 375, § 3, *Education Reform Act 1996*), che «[e]very agreed syllabus shall reflect the fact that the religious traditions in Great Britain are in the main Christian whilst taking account of the teaching and practices of the other principal religions represented in Great Britain». Gli *Agreed Syllabus for Religious Education* hanno durata quinquennale ed è, inoltre, normativamente stabilito che i singoli gruppi di persone o comitati che definiscono il programma comune (in uno dei quali sono rappresentate le confessioni diverse dalla Chiesa d'Inghilterra, siano esse cristiane o non cristiane, che riflettano le principali tradizioni religiose nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità scolastica locale) possono in qualsiasi momento richiedere una revisione di qualsiasi programma concordato adottato dall'Autorità (art. 391, § 3, *Education Reform Act*, cit.).

<sup>34</sup> D. LUNDIE, *England and Wales*, in L.P. Barnes (ed.), *Debates in Religious Education*, cit., 32.

<sup>35</sup> D. LUNDIE, C. O'SIOCHRU, *The right of withdrawal from religious education in England: school leaders' beliefs, experiences and understandings of policy and practice*, in *British Journal of Religious Education*, 2/2022, 161 ss.

<sup>36</sup> Art. 21, § 1, *Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986*, cit.

<sup>37</sup> Art. 22, *Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, cit.

senza che ne derivi alcun pregiudizio per la posizione degli insegnanti. Così come dalla frequenza dell'insegnamento della religione, gli alunni possono essere esonerati dal prendere parte all'atto di culto collettivo (e da entrambi). Analogamente a quanto accade per l'insegnamento della religione, nelle scuole controllate (e solo in esse) l'atto di culto collettivo non potrà avere carattere specificamente confessionale («*distinctive of any particular religious denomination*»)<sup>38</sup>.

È, infine, previsto una sorta di diritto di accesso da parte di soggetti esterni alla scuola (tra cui i ministri di culto), salvo opposizione dei genitori, al fine di fornire istruzione religiosa aggiuntiva rispetto a quanto fissato dal *Core syllabus* o al fine di sottoporre a controllo l'istruzione religiosa concretamente impartita<sup>39</sup>.

#### 4. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione della Corte

Abbastanza agevole risulta la ricostruzione dei fatti che hanno dato vita alla controversia.

I genitori di una bambina<sup>40</sup> frequentante una scuola primaria "controllata", non pregiudizialmente in disaccordo con la presenza a scuola dell'insegnamento della religione – che, anzi, si dichiarano interessati a farle seguire – ma contrari a che la figlia sia educata secondo la dottrina e i valori cristiani, in quanto loro stessi non cristiani e non professanti altre fedi religiose, lamentano davanti ai giudici il carattere non oggettivo, critico e pluralistico dell'insegnamento impartito e della pratica del culto collettivo offerta, in quanto considerati come possibili cause di indottrinamento. Fonte di particolare preoccupazione per i genitori è la circostanza che, per come organizzata nelle scuole nordirlandesi e soprattutto alla luce dei contenuti dell'attuale *Core syllabus* per l'istruzione religiosa, questa non serva a *imparare a conoscere* il cristianesimo, ma serva piuttosto a *imparare a seguirlo e a praticarlo* in un ambiente religiosamente non neutrale («*learning Christianity and not learning "about" Christianity in a school context that effectively assumes its absolute truth and which encourages her to do the same*»)<sup>41</sup>.

Ben consapevoli del loro diritto di chiedere e ottenere l'esonero della figlia dalla partecipazione all'insegnamento della religione o all'atto di culto o a entrambi, segnalano, tuttavia, una serie di problemi che li avrebbero indotti a rinunciare ad avvalersene. In particolare, anche se il diritto in questione è configurato dalle norme in vigore come automatico e incondizionato, poiché a esso corrisponde l'obbligo dello Stato di ottemperare integralmente alla richiesta dei genitori, la scelta di questi ultimi sarebbe stata di fatto

<sup>38</sup> Art. 21, § 2, *Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, [cit.](#)

<sup>39</sup> Art. 21, § 7, *Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, [cit.](#)

<sup>40</sup> Formalmente il ricorso è presentato dalla bambina (identificata in forma anonima come «JR87») e dal padre («G»).

<sup>41</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), § 32.



condizionata dalla mancata preventiva conoscenza delle attività alternative rispetto all’istruzione religiosa alle quali sarebbe stata impegnata la bambina, da concordare attraverso apposite consultazioni tra gli organi scolastici e la famiglia, considerate come occasioni di possibili tensioni. A ciò si aggiungono i rischi di emarginazione e stigmatizzazione della bambina, nonché i problemi legati alla riservatezza e al diritto a non rivelare le proprie convinzioni in materia religiosa dei genitori.

Di qui la censura della disciplina vigente, ritenuta in contrasto con l’art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU letto in combinato con la garanzia della libertà di pensiero, di coscienza e di religione prevista dall’art. 9 della medesima Convenzione.

Il giudice di primo grado<sup>42</sup> accoglie il ricorso, ma non ravvisa alcun contrasto della normativa nordirlandese con le richiamate disposizioni convenzionali tale da giustificare un annullamento delle disposizioni impugnate. Sarebbe stata, infatti, l’applicazione concreta di quelle disposizioni, limitatasi alla puntuale attuazione del “core” *syllabus* e non accompagnata da attività formative “*beyond the core*”, rivolte a integrare il primo tramite la conoscenza di altre fedi religiose e credenze, a porsi in conflitto con le invocate garanzie convenzionali.

In appello<sup>43</sup>, in accoglimento del ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e dall’organo di gestione della scuola, verrà confermato il capo della decisione che aveva accertato il carattere non oggettivo, critico e pluralistico dell’istruzione e dell’atto di culto, ma l’esistenza di un diritto incondizionato dei genitori a ottenere l’esonero dalla frequenza di queste attività sarà considerata sufficiente per escludere che la scuola stesse in qualche modo persegua una finalità di indottrinamento.

La Corte Suprema ripristinerà, in sostanza, le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado con riferimento al caso di una scuola che si limiti a seguire, per l’insegnamento della religione e per l’atto di culto, il *Core syllabus*, dichiarando, in queste circostanze, l’insegnamento della religione e la pratica dell’atto di culto collettivo in contrasto con le disposizioni convenzionali invocate dai genitori.

## 5. L’istruzione religiosa a scuola di natura obbligatoria e il suo carattere necessariamente aperto al “pluralismo” quale efficace antidoto ai pericoli di “indottrinamento”

Le riserve espresse dai ricorrenti verso un approccio della istruzione religiosa scolastica non strettamente limitato all’obiettivo di mettere in condizione gli alunni di *imparare a conoscere* il cristianesimo, quanto piuttosto di *imparare a seguirlo e a praticarlo*

<sup>42</sup> HIGH COURT OF JUSTICE IN NORTHERN IRELAND, Queen’s Bench Division, 5 luglio 2022 [2022] NIQB 53, [Application by Jr87 and Her Father \(“G”\) For Judicial Review](#).

<sup>43</sup> COURT OF APPEAL IN NORTHERN IRELAND, 30 aprile 2024 [\[2024\] NICA 34](#).

(insegnamento *sulla* religione vs insegnamento *in una* religione; altri usano la dicotomia imparare *su* vs imparare *da* una religione o apprendere *della* o apprendere *dalla* religione)<sup>44</sup>, vengono pienamente condivise dalla Corte.

I giudici individuano, anzitutto, diversi indici testuali in documenti che hanno accompagnato l'elaborazione del *Core syllabus*, da cui viene desunto che il gruppo di redazione aveva manifestato forti riserve verso ogni approccio di carattere multireligioso (caldeggiato dallo stesso Ministero, favorevole all'integrazione del vecchio programma con lo studio delle «religioni del mondo»), ritenendo su di esso prevalenti alcune considerazioni coerenti piuttosto con una impostazione non priva di evidenti implicazioni di carattere catechetico<sup>45</sup>.

Tutto ciò avrebbe avuto modo di riflettersi sui contenuti del *Core syllabus*, rivisto alla luce di criteri fortemente contestati da alcune minoranze e difformi dalle indicazioni dell'Esecutivo. Tra le principali cause che avrebbero condotto al contenuto attuale viene indicata la scelta di affidare il compito redazionale solo alle principali confessioni cristiane del Paese. Ne sarebbe derivata una completa assenza di pluralismo in relazione alle dottrine e alle pratiche delle altre religioni, tradizioni e filosofie non religiose, circostanza che, unitamente con la mancanza di attenzione per lo sviluppo del giudizio critico degli alunni, è considerata causa di rilevanti criticità<sup>46</sup>.

Non sarebbe, in altri termini, di per sé, l'orientarsi dei contenuti prevalentemente verso la valorizzazione del cristianesimo, pure in una dimensione prettamente dottrinale (l'«essenziale carattere cristiano» del curricolo di base), a porre problemi, stante l'ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia<sup>47</sup>. A condizione, però, che tutto ciò sia accompagnato dall'apertura a una pluralità di fedi e di visioni del mondo e da attività di stimolo del senso critico degli alunni, quali migliori garanzie che l'istruzione religiosa scolastica non si traduca – dal lato della scuola – in una rappresentazione parziale e unilaterale, nonché – dal lato degli alunni – in una passiva accettazione di credenze e quindi, in definitiva, in una forma di indottrinamento.

Secondo la Corte, l'insegnamento come materia obbligatoria della religione deve limitarsi all'aspetto conoscitivo, salvaguardare la libertà di valutazione personale del discente ed essere aperto a una pluralità di religioni e credenze, mentre, nel caso della scuola frequentata dalla bambina, tale tipo di approccio non sarebbe stato adottato, in quanto l'insegnamento non si sarebbe svolto in modo *oggettivo, critico e pluralistico*<sup>48</sup>, non risultando, pertanto, conforme ai criteri stabiliti dalla Corte di Strasburgo nella sua interpretazione dell'art. 2 del

<sup>44</sup> Su queste ultime dicotomie, cfr. D. LUNDIE, *England and Wales*, cit., 28 ss.

<sup>45</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), §§ 76-79.

<sup>46</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), §§ 84-91.

<sup>47</sup> Cfr. CORTE EDU, 29 giugno 2007, *Folgerø et alii c. Norvegia*, ric, 15472/02, § 89.

<sup>48</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), § 91 e § 115.



Prot. n. 1 CEDU sin dal caso *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen contro Danimarca*<sup>49</sup>. Ogni eventuale risvolto di carattere *catechetico* è insomma incompatibile con un insegnamento di carattere obbligatorio, in quanto destinato a tradursi in una forma di evangelizzazione o di indottrinamento, non solo estranee ai compiti propri della scuola pubblica, ma confliggenti con l'inalienabile diritto all'educazione in materia religiosa di cui sono titolari i genitori.

## 6. Lo snodo cruciale degli effetti legati al riconoscimento del diritto di esonero automatico

Come si è già accennato, a questo tipo di conclusioni si era concordemente già pervenuti nei due gradi del giudizio di merito.

Il vero nodo che la Corte Suprema è ora chiamata a sciogliere è un altro e cioè se, in presenza di un insegnamento non condotto in modo obiettivo, critico e pluralistico, il riconoscimento del *diritto di esonero* dalla frequenza sia sufficiente a escludere qualsiasi violazione delle garanzie convenzionali invocate dai ricorrenti. Lo stesso vale per la partecipazione all'atto di culto collettivo<sup>50</sup>.

Si è trattato, in definitiva, di valutare la correttezza della tesi sostenuta dal giudice di primo grado – pronunziatosi nel senso di ritenere che il diritto di esonero non fosse di per sé sufficiente a escludere una violazione delle garanzie convenzionali – ovvero di quella, opposta, sostenuta dal giudice d'appello.

Senza alcun dubbio, si è in presenza di un diritto configurato dalla normativa vigente quale diritto automatico: la domanda di esonero non richiede, infatti, di essere in alcun modo motivata e ha effetto immediato, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità scolastica, che è tenuta a dispensare l'alunno dalla frequenza non appena essa viene presentata. Tuttavia, il giudice di primo grado aveva riconosciuto una serie di fattori che avrebbero di fatto reso particolarmente gravoso l'esercizio del diritto, con inevitabili ricadute sulla sua idoneità a scongiurare una violazione delle garanzie convenzionali. La Corte Suprema ritiene fondato l'accertamento del giudice di primo grado, per un verso, in ordine al rischio di *stigmatizzazione* della bambina, particolarmente evidente in un contesto scolastico piccolo e in una realtà in cui la quasi totalità degli alunni frequenta l'istruzione religiosa e pratica l'atto di culto collettivo e, per altro verso, in ordine al rischio che i genitori fossero in qualche modo costretti a *rivelare le proprie convinzioni religiose*, specie in

<sup>49</sup> CORTE EDU, 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen c. Danimarca*, ricc. nn. 5095/71; 5920/72; 5926/72, 53: «lo Stato, nell'adempimento delle funzioni assunte in materia di istruzione e insegnamento, deve vigilare affinché le informazioni o le conoscenze incluse nel curriculum siano trasmesse in modo obiettivo, critico e pluralistico. Allo Stato è vietato perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è il limite che non deve essere superato».

<sup>50</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), § 97.

occasione delle consultazioni con gli organi scolastici preliminari alla stessa richiesta di esonero e volte a definire la collocazione alternativa dell'alunna<sup>51</sup>.

L'opposta conclusione dei giudici d'appello si basava su diversi argomenti.

Per cominciare, la previsione stessa di un diritto di esonero automatico sarebbe incompatibile con il perseguitamento da parte della scuola di un qualche *obiettivo di indottrinamento*, pur ove si condivida che l'istruzione religiosa a scuola non fosse impartita in modo obiettivo, critico e pluralistico. Inoltre, alla luce della stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il riconoscimento di un diritto di esonero sarebbe sufficiente a porre a riparo la normativa denunciata da una violazione delle garanzie convenzionali quando assicura *in modo automatico* la dispensa dalla frequenza della *totalità* delle attività formative connesse con l'istruzione religiosa, potendosi eventualmente rivelare assai gravoso solo l'esercizio di un esonero parziale. Ancora, agli effetti di una violazione delle garanzie convenzionali, non può essere sufficiente una *preoccupazione di carattere soggettivo* di gravosità di esercizio, non oggettivamente fondata. Infine, non avendo carattere discriminatorio, la richiesta di esonero non avrebbe comportato alcuna *stigmatizzazione* della bambina.

## 7. L'accertato carattere eccessivamente gravoso dell'esercizio del diritto di esonero e i suoi riflessi sulla violazione delle garanzie convenzionali

L'*iter* argomentativo seguito dalla Corte d'appello, nel ricostruire l'interpretazione che la Corte di Strasburgo dà della norma di cui all'art. 2 Prot. n. 1 CEDU, aveva sostanzialmente dissociato l'(obiettivo di) indottrinamento dal mancato svolgimento dell'insegnamento in modo oggettivo, critico e pluralistico, configurando il primo come una sorta di requisito aggiuntivo o ulteriore rispetto al secondo ai fini di una violazione della garanzia convenzionale. La Corte Suprema censura, invece, tale esito interpretativo, considerando le due nozioni (quella di "indottrinamento" e quella di "insegnamento condotto in modo non oggettivo, critico e pluralistico"), come del tutto equivalenti, ossia come due facce della stessa medaglia<sup>52</sup>.

Il punto merita qualche approfondimento.

È vero che, nella maggioranza delle pronunzie dei giudici di Strasburgo, le due nozioni sembrano coincidere; tuttavia, a me pare che siano individuabili situazioni particolari in cui gli stessi giudici hanno inteso il divieto di indottrinamento come specificazione dell'altro concetto, vincolandone l'efficacia a un parametro ulteriore più stringente. Così, nel caso di un insegnamento obbligatorio (non dispensabile) di educazione sessuale previsto nelle

<sup>51</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), §§ 118-121.

<sup>52</sup> [Ibid.](#), §§ 122-123.



scuole elementari danesi, da cui dovrebbero restare in linea di principio estranee valutazioni di ordine morale e religioso, per potersi configurare in maniera "oggettiva", la Corte ha escluso ogni contrasto con la norma convenzionale osservando che la legislazione incriminata «ne constitue point une tentative d'endoctrinement visant à préconiser un comportement sexuel déterminé»<sup>53</sup>: sembra così distinguere i due concetti, una volta ammesso che, nei fatti, potranno sempre incidere considerazioni di carattere morale o religioso non del tutto in linea col carattere "oggettivo" dell'insegnamento. Non c'è, insomma, un insegnamento totalmente "oggettivo", ma non c'è neppure "indottrinamento".

Ma è soprattutto la sentenza *Lautsi*, richiamata dagli stessi giudici inglesi, ad autorizzare tale tipo di conclusione: l'esposizione del Crocifisso nelle pareti delle scuole pubbliche italiane, su cui la Corte di Strasburgo è stata chiamata in quella occasione a pronunziarsi, era sicuramente una esposizione solitaria, tale da assicurare una particolare visibilità a una sola religione e, quindi, non atta a garantire affatto un ambiente scolastico<sup>54</sup> "pluralistico". Sarà, invece, la natura "passiva" del simbolo, come tale non in grado di produrre un impatto significativo sugli studenti (e quindi un "indottrinamento"), a risultare decisiva nel senso della esclusione di qualsiasi violazione della garanzia convenzionale: «il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità [...]. In particolare, non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose»<sup>55</sup>.

Anche la distinzione tra regole applicabili a una dispensa parziale e regole applicabili a una dispensa totale, che era stata operata dalla Corte d'appello, non convince i giudici supremi. Questi introducono un concetto nuovo di diritto di esonero *totale* e *automatico* il cui esercizio sarebbe *eccessivamente gravoso*, non presente, in questi precisi termini, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha piuttosto censurato casi di esenzioni molto limitate o parziali.

Così, in *Hasan e Eylem Zengin*, in presenza di una decisione del Consiglio supremo turco per l'istruzione che prevedeva la possibilità di esenzione dalla frequenza dell'insegnamento obbligatorio di «cultura ed etica religiosa» solo per due categorie di alunni di nazionalità turca, vale a dire quelli i cui genitori risultavano appartenere alla fede cristiana o ebraica, i problemi sollevati in relazione al diritto a non rivelare le proprie convinzioni religiose, tutelato dall'art. 9 CEDU, nascevano dal fatto che i genitori erano tenuti a rilasciare una dichiarazione preventiva alle scuole *attestante la loro appartenenza alla religione cristiana o*

<sup>53</sup> CORTE EDU 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danimarca*, [cit.](#), § 54.

<sup>54</sup> Ricordo che, stando alla giurisprudenza della Corte, l'ambiente in cui si svolgono le lezioni è parimenti rilevante, quanto i contenuti degli insegnamenti e di altre attività scolastiche, agli effetti dell'applicazione della norma di cui all'art. 2 del Prot. n. 1 CEDU.

<sup>55</sup> CORTE EDU (GC) 18 marzo 2011, *Lautsi et alii c. Italia*, ric. n. 30814/06, § 72.

ebraica<sup>56</sup>. Non c'era in gioco, pertanto, un semplice timore di finire col rivelare in modo più o meno diretto le proprie convinzioni, quanto una formale rivelazione delle convinzioni religiose possedute, recepita e cristallizzata in una attestazione legale. Senza considerare che nella propria decisione la Corte sottolinea di avere attribuito un peso anche alla circostanza che, in assenza di un testo chiaro, le autorità scolastiche avrebbero avuto la possibilità di respingere le richieste di esonero<sup>57</sup>. Cosa non proprio conforme al concetto di esonero automatico, che implica sempre l'immediato accoglimento della richiesta.

Analogamente si è espressa la Corte in *Mansur Yalcin*<sup>58</sup>.

In *Papageorgiou*<sup>59</sup> (richiamata dai giudici supremi inglesi) le regole applicabili all'esonero dalla frequenza del corso obbligatorio di istruzione religiosa limitavano tale diritto agli studenti cristiani non ortodossi, con diversa affiliazione religiosa o non credenti, che invocavano motivi di coscienza. Pur non richiedendosi alcuna motivazione da indicare nel modulo di esenzione e neppure l'indicazione in positivo della religione professata, i genitori dovevano rendere una dichiarazione solenne scritta, controfirmata dall'insegnante, in cui si doveva attestare che il figlio non è cristiano ortodosso. Il preside doveva verificare la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte dai genitori, richiamando altresì la loro attenzione sulla serietà della dichiarazione da loro presentata. In sede di verifica, qualora fosse accertata la falsità della dichiarazione, i genitori incorrevano in responsabilità penale.

È evidente che si era in presenza di un obbligo indiretto dei genitori di rivelare di non essere cristiani ortodossi, con possibili conseguenze di carattere penale. Lo stesso rilievo che la Corte dà al rischio di stigmatizzazione sembra doversi leggere nel contesto della particolare situazione considerata in cui risultava inevitabile la rivelazione di aspetti sensibili della vita privata (dato l'obbligo della dichiarazione solenne) e bisognava prendere atto della mancanza di corsi alternativi da fare frequentare agli studenti, costretti a perdere ore di scuola solo per la loro scelta di non seguire l'istruzione religiosa<sup>60</sup>.

In *Folgerø*<sup>61</sup> (pure essa ampiamente richiamata dai giudici supremi inglesi), la Corte ha ritenuto lesivo delle garanzie convenzionali il meccanismo delle scuole pubbliche norvegesi di esonero da un corso obbligatorio di «Conoscenza del cristianesimo con un quadro generale delle religioni e delle altre visioni della vita»<sup>62</sup>, configurato in maniera selettiva o parziale, e quindi "personalizzata", con specifico riguardo ad alcune parti del programma. Si trattava di parti o riconducibili chiaramente ad attività religiose, oppure in relazione alle quali i genitori fossero riusciti a fornire motivi ragionevoli per ritenerle equivalenti alla pratica di una religione diversa dalla propria o all'adesione a un'altra filosofia di vita.

<sup>56</sup> CORTE EDU, 9 ottobre 2007, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, § 73.

<sup>57</sup> *Ibid.*, § 75.

<sup>58</sup> CORTE EDU, 16 febbraio 2015, *Mansur Yalcin e altri c. Turchia*, ric. n. 21163/11, § 76.

<sup>59</sup> CORTE EDU, 31 ottobre 2019, *Papageorgiou e altri c. Grecia*, ricc. nn. 4762/18 e 6140/18.

<sup>60</sup> *Ibid.*, § 87.

<sup>61</sup> CORTE EDU 29 giugno 2007, *Folgerø et alii c. Norvegia*, *cit.*

<sup>62</sup> La denominazione originale norvegese è «*kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering*».



In questi casi, il rischio che i genitori si sentissero costretti a rivelare aspetti intimi delle loro convinzioni è stato ritenuto dalla Corte insito nell'obbligo di fornire motivazioni ragionevoli a sostegno della richiesta di esenzione parziale. A parte questo profilo, il diritto all'esonero risultava, con ogni evidenza, particolarmente gravoso, specie in considerazione del fatto che era difficile per i genitori identificare le parti del corso da considerare equivalenti alla pratica di un'altra religione o all'adesione a un'altra filosofia di vita. La valutazione di ragionevolezza delle motivazioni addotte costituiva poi terreno fertile di conflitti con la scuola, potendo indurre i genitori a evitare di richiedere l'esonero<sup>63</sup>.

Appare evidente che almeno alcuni di questi elementi, che rendevano particolarmente gravoso l'esercizio del diritto di esonero *parziale*, non possono trovare applicazione nel caso di richiesta di esonero *totale*. Quindi una completa assimilazione delle due ipotesi, su cui tanto insiste la Corte inglese, non sembra fondata<sup>64</sup>. Vero è piuttosto che, in presenza di particolari circostanze, anche l'esercizio di un diritto di esonero totale può rivelarsi eccessivamente gravoso, con conseguenze dirette sulla violazione delle garanzie convenzionali.

Non convince, però, la scelta dei giudici di assimilare *in toto* un *rischio ipotetico* di rivelazione delle convinzioni religiose dei genitori a una situazione in cui tale rivelazione è *imposta dalla disciplina* applicabile alla richiesta di esonero: diversamente ragionando, anche i sistemi che configurano come pienamente facoltativa la scelta della frequenza dell'istruzione religiosa potrebbero presentare profili di non conformità con le garanzie convenzionali in questione; né, in presenza di una disciplina del diritto di esonero non discriminatoria, i rischi di stigmatizzazione del bambino, pur se non del tutto assenti, sembrano così significativi da integrare una violazione delle garanzie convenzionali in una società moderna, multireligiosa, pluralista e (soprattutto) ampiamente secolarizzata, come quella nordirlandese (ed in generale europea).

## 8. Il dilemma delle finalità dell'insegnamento religioso in una società pluralista

Si può scegliere di istruire sulla religione con un *approccio fenomenologico*, che adotta diverse prospettive di analisi (antropologica, sociologica, comparata ecc.), focalizzandosi ad esempio sul modo di vivere l'esperienza religiosa; oppure ci si può concentrare sulle *credenze dottrinali e le pratiche culturali*.

Nel primo caso, l'istruzione religiosa, specie quando vista come strumento in grado di promuovere la pacifica convivenza tra identità religiose diverse, può finire col sovrapporsi

<sup>63</sup> CORTE EDU 29 giugno 2007, *Folgerø et alii c. Norvegia*, [cit.](#), § 98.

<sup>64</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), §§ 124-126.

all'educazione alla cittadinanza e ai valori<sup>65</sup>; nel secondo, il rischio di scivolare in un insegnamento di carattere catechetico è sempre dietro l'angolo.

Di sicuro, traspare una certa dose di ingenuità nelle affermazioni dei giudici che vorrebbero nettamente separati – in un insegnamento che continui a basarsi su *dottrine religiose* – il momento normativo/educativo da quello puramente culturale/conoscitivo.

Basta dare una rapida scorsa al *Core syllabus* [che si sviluppa nelle principali tematiche della «Rivelazione di Dio», della «Chiesa cristiana» e della «Moralità (cristiana)»] per rendersi conto che l'insegnamento del cristianesimo è, in fondo, un insegnamento basato su una specifica fede, anche se non rigidamente di carattere "settario" o "denominazionale", cioè non distintivo della tradizione cattolica o protestante.

Per intendersi, non è un insegnamento basato sul ruolo che le religioni e le visioni non religiose del mondo giocano nella vita di tutti gli uomini, sul modo, cioè, in cui gli uomini vivono l'esperienza religiosa, di cui pure tanto si discute oltremanica<sup>66</sup> e non solo. Non si è molto distanti dal modello di «insegnamento *di tipo confessionale*», che negli Stati europei conosce due fondamentali varianti, a seconda del suo carattere obbligatorio o facoltativo. Si ha sempre a che fare, in più o meno larga misura, con *dottrine religiose*, rispetto alle quali la distinzione tra *sapere* cosa esse dicono senza correre alcun rischio di *subire alcuna influenza* da cosa esse dicono, per bambini di quattro anni o poco più, appare davvero teorica, se non del tutto illusoria.

Incoraggiare gli alunni – secondo indicazioni del *Core syllabus* dotate dell'attitudine, a sentire la Corte Suprema, di indottrinare i bambini – ad accettare fedelmente l'esistenza del Dio cristiano, ad accettare che le cose buone derivano dal Dio cristiano, che il Dio cristiano può aiutare nei momenti di avversità e che la moralità si basa e deriva dall'esistenza del Dio cristiano<sup>67</sup>, non è molto diverso dall'*informare* gli alunni che, secondo il cristianesimo, bisogna accettare fedelmente l'esistenza del Dio cristiano, accettare che le cose buone derivano dal Dio cristiano, che il Dio cristiano può aiutare nei momenti di avversità e che la moralità si basa e deriva dall'esistenza del Dio cristiano. Certo, anche i toni e l'approccio pedagogico adottati dall'insegnante avranno il loro peso nell'evitare forme di passivo assoggettamento mentale; ma la "normatività" di una dottrina religiosa è, in un certo senso, implicita nella sua struttura, è, per così dire, parte del suo DNA.

<sup>65</sup> Cfr. K. TOPIDI, *Religious Diversity Governance and Education in Modern Britain: The Model, its Impact and its Implications for Social Cohesion*, in *From Multiculturalism to Interculturalism: Law, Religious Teaching and Civic/Citizenship Education in Today's Europe*, a cura di D. STRAZZARI con R. BOTTONI e C. PICIOCCHI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 265 e 280.

<sup>66</sup> Cfr. COMMISSION ON RELIGIOUS EDUCATION, *Religion and Worldviews: The Way Forward a National Plan for RE*, settembre 2018: «The subject should explore the important role that religious and non-religious worldviews play in all human life. This is an essential area of study if pupils are to be well prepared for life in a world where controversy over such matters is pervasive and where many people lack the knowledge to make their own informed decisions. It is a subject for all pupils, whatever their own family background and personal beliefs and practices. To reflect this new emphasis, we propose that the subject should be called *Religion and Worldview*».

<sup>67</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 19 novembre 2025, [cit.](#), § 88.



Difficile poi capire se, abbinare, per bambini dai quattro agli 11 anni, a questo tipo di insegnamenti, contenuti dottrinali di altre religioni e riferimenti all’etica proprie delle concezioni non religiose della vita, sia effettivamente garanzia di non indottrinamento o fonte di confusione e disorientamento. Come insegna la scelta norvegese, inoltre, l’apertura al pluralismo potrebbe rendere necessaria la previsione di forme di *esonero selettivo*, se si vuole, per un verso, incentivare la frequenza dei corsi, in vista della promozione del valore della diversità (configurandoli come obbligatori), ma al tempo stesso salvaguardare pienamente la libertà di coscienza di alunni e genitori (che potrebbero essere interessati alla frequenza di alcune attività formative e non di altre).

Per tutte queste ragioni, appaiono tutt’altro che convincenti le proposte favorevoli all’abolizione del diritto di esonero legate al sempre più diffuso bisogno di incrementare le forme di istruzione multireligiosa non “normativa” o “direttiva” e obbligatoria per tutti<sup>68</sup>. A maggior ragione, la pronunzia in esame conferma l’importanza che gli insegnamenti *della religione* (e non semplicemente del ruolo da essa svolto nella società e nella vita di ognuno) siano sempre facoltativi o, quando di carattere obbligatorio, accompagnati da forme di esonero agevolmente esercitabili a tutela delle convinzioni religiose dei genitori e degli alunni.

## 9. Conclusioni

Nelle nostre scuole pubbliche l’insegnamento della religione cattolica ha dichiaratamente carattere confessionale, in quanto impartito «in conformità alla dottrina della Chiesa» «da insegnanti [...] riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica»<sup>69</sup>. La metodologia didattica deve essere appropriata alle finalità della scuola, nell’ambito delle quali finalità, sempre per esplicito impegno concordatario<sup>70</sup>, l’insegnamento deve inserirsi. In ogni caso, durante l’ora di religione, come – senza mezzi termini – è stato scritto, si insegna «ciò che la Chiesa cattolica crede e professa»<sup>71</sup>.

Di recente, si è evocato in giurisprudenza uno «statuto pedagogico della c.d. “ora di religione”» «sempre più orientato [...] al confronto con il momento spirituale della religiosità»

<sup>68</sup> All’interno del dibattito cui si accenna nel testo, difende il diritto di esonero assicurato da tutte le scuole del Regno Unito, L. BARNES, *Compulsion, conscience and the right of withdrawal*, in L.P. Barnes (ed.), *Debates in Religious Education*, cit., 69 ss.; ID., *Crisis, Controversy and the Future of Religious Education*, Routledge, Londra, 2020. Cfr. inoltre L. LOUDEN, *The conscience clause in religious education and collective worship: Conscientious objection or curriculum choice?*, in *British Journal of Religious Education*, 2004, 3, 273 ss.; D. LUNDIE, C. O’SIOCHRU, *The right of withdrawal from religious education in England*, cit., 161 ss.

<sup>69</sup> Punto 5 del Prot. add. all’Accordo di modificazioni del Concordato lateranense.

<sup>70</sup> Art. 9, n. 2, dell’Accordo 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

<sup>71</sup> G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, sesta ed. aggiornata a cura di P. Cavana, Giappichelli, Torino, 2025, 226.

e con apertura alle altre religioni<sup>72</sup>; ma si è di fronte solo a delle indicazioni, non conformi con gli impegni concordatari in vigore, che segnalano solo l'importanza di una maggiore attenzione verso un approccio in chiave "interreligiosa", auspicato anche da alcuni esponenti della stessa gerarchia ecclesiastica<sup>73</sup>, in funzione del crescente espandersi del pluralismo religioso anche nella società italiana.

Il rischio di stigmatizzazione degli alunni, al centro della pronunzia della Corte inglese, ricorda i dubbi sul carattere potenzialmente discriminatorio del vecchio meccanismo della «dispensa» in relazione all'insegnamento obbligatorio «della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica» nei termini che erano previsti dal Concordato lateranense. Poi superati dal meccanismo della libera scelta esercitata da tutti gli studenti su richiesta dell'autorità scolastica.

I problemi segnalati dalla [Suprema Corte del Regno Unito](#), se si vuole che l'insegnamento della religione nelle scuole nordirlandesi mantenga il suo attuale carattere di insegnamento basato su dottrine religiose (con peculiare rilievo riservato al cristianesimo), senza trasformarsi in uno studio dei risvolti sociologici della presenza delle religioni nell'attuale società, potrebbero essere superati – almeno quanto alla compatibilità con le garanzie convenzionali invocate in giudizio – attraverso una disciplina più articolata del diritto di esonero, finalizzata a renderne ancora più agevole l'esercizio, soprattutto mediante l'organizzazione di attività alternative della cui esistenza siano previamente e automaticamente messi al corrente tutti i genitori<sup>74</sup>.

A questo riguardo, di particolare interesse è, intanto, la previsione, contenuta nella normativa regolamentare attuativa del vecchio [Education and Libraries \(Northern Ireland\) Order 1972](#)<sup>75</sup>, richiamata come in vigore dalle pronunzie del giudizio di merito relativo alla vicenda in esame<sup>76</sup>, che impone di organizzare l'istruzione religiosa e il culto collettivo in modo da causare il minor disagio possibile agli alunni che sono stati esonerati dalla frequenza<sup>77</sup>. Appare, ad esempio, difficile conciliare con tale previsione le preghiere che risultavano recitate nella scuola prima della merenda e in maniera del tutto estemporanea.

<sup>72</sup> CASS. CIV., sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6802. Su tale pronunzia può vedersi S. ANGELETTI, *Il migliore interesse del minore e 'l'ora di religione' contesa. Riflessioni a margine di Corte di Cassazione Civile, Sez. I, n. 6802/2023*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2024, 831 ss.; A. LICASTRO, *Relazioni tra genitori e figli: il ruolo della libertà di religione e di coscienza*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 16/2023, 15 ss.

<sup>73</sup> Cfr. D. OLIVERO, *Insegnamento, religioni, spazio laico. Verso un nuovo statuto dell'ora di religione nella scuola pubblica*, in *La rivista del clero italiano*, n. 7-8/2024, 486 ss.

<sup>74</sup> Parrebbe, peraltro, che nella vicenda in esame fossero state tempestivamente individuate per la bambina valide soluzioni alternative: cfr. COURT OF APPEAL IN NORTHERN IRELAND, 30 aprile 2024, [cit.](#), § 101.

<sup>75</sup> Art. 21, § 3, del *Primary Schools (General) Regulations (Northern Ireland)* 1973, [cit.](#).

<sup>76</sup> HIGH COURT OF JUSTICE IN NORTHERN IRELAND, Queen's Bench Division, 5 luglio 2022, [cit.](#), § 104; COURT OF APPEAL IN NORTHERN IRELAND, 30 aprile 2024, [cit.](#), §§ 83 e 96.

<sup>77</sup> «The time or times during which religious instruction is given or collective worship is held in a school shall be so arranged as to cause as little inconvenience as possible to any pupils attending the school who, in pursuance of paragraph (5) of Article 16 of the Order, have been excused from attendance at such religious instruction or collective worship».



Per apprezzare l'importanza della norma basta considerare i problemi, da tempo segnalati in dottrina, che il superamento di questo tipo di previsioni ha prodotto nella legislazione della Repubblica d'Irlanda<sup>78</sup>.

Utile sarebbe, inoltre, accantonare la norma secondo la quale la domanda dei genitori non deve comportare oneri economici aggiuntivi per la scuola<sup>79</sup>. Non sempre, infatti, una tutela di livello avanzato della libertà religiosa e di coscienza può avvenire a costo zero; né si può pensare che investire in questo settore non produca vantaggi tangibili, anche al livello di promozione del complessivo benessere della intera società sempre più plurale.

Senza addentrarsi nella questione se il riconoscimento del diritto di esonero dall'istruzione religiosa scolastica, in omaggio alla libertà di coscienza, sia da assimilare alle libertà "negative" o piuttosto, per i nessi con il diritto all'istruzione, a quelle "positive", in ogni caso, come è stato osservato, è «quasi un assioma che le libertà "negative" non "costino", perché si esprimono essenzialmente in una richiesta di astensione dello Stato e delle pubbliche autorità», mentre «i diritti "positivi" costano sempre, perché si esprimono in una richiesta di prestazioni pubbliche»<sup>80</sup>. Il diritto in esame rappresenta forse il migliore esempio di situazione giuridica – indubbiamente fondamentale, in quanto legata alla libertà di coscienza e al diritto parimenti fondamentale all'istruzione – che si articola in un profilo "negativo" (l'astensione dalla frequenza, altrimenti obbligatoria, delle attività formative) e in un profilo "positivo" (il diritto a svolgere attività alternative equivalenti) quantomai strettamente intrecciati<sup>81</sup>. In caso di insufficienza dei fondi disponibili nelle casse della scuola, bisognerebbe, quindi, potere investire risorse aggiuntive nell'interesse del bambino esonerato dalla istruzione religiosa e dall'atto di culto collettivo.

Resta da interrogarsi sull'impatto della decisione.

Come è stato osservato, essa è suscettibile di riflettersi sui sistemi in cui si fa ampio affidamento sull'esistenza del diritto di esonero e laddove tale diritto potrebbe rivelarsi "teorico e illusorio"<sup>82</sup>.

In primo luogo, quindi, interessato dalla decisione è il modello di «insegnamento obbligatorio di tipo cristiano», tenendo però presente, a tacer d'altro, che uno tra i principali sistemi che si rifanno a tale modello, ossia il sistema presente in Inghilterra, come si è già accennato, adotta un approccio volto a valorizzare la pluralità delle religioni aventi una significativa presenza nella dimensione locale sottoposta alla competenza della singola Autorità scolastica (*Local Education Authority*) e (sia pure facoltativamente) anche le visioni

<sup>78</sup> Cfr. J. CASEY, *État et Églises en Irlande*, in G. ROBBERS (ed.), *Religion in Public Education*, cit., 209.

<sup>79</sup> Art. 21, § 6, *The Education and Libraries (Northern Ireland) Order*, [cit.](#)

<sup>80</sup> R. BIN, *Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, Jovene, Napoli, 2005, 345 ss. (sub § 4).

<sup>81</sup> Cfr. ancora R. BIN, *Op. e loc. cit.*: «L'aspetto "negativo" (la richiesta di non essere costretto) e l'aspetto "positivo" (la richiesta di strumenti per realizzare i propri obiettivi) sono sempre presenti e strettamente legati in ogni "libertà" e in ogni "diritto" sanciti dalla costituzione».

<sup>82</sup> R. SANDBERG, *Religious Education in Northern Ireland*, [cit.](#)

del mondo non religiose<sup>83</sup>. Sotto questo aspetto, difficilmente potrebbe quindi essere censurato negli stessi termini di quello nordirlandese. Si ricordi che, nel caso in esame, l'accertata violazione delle garanzie convenzionali si è basata sul fatto che la scuola aveva seguito le indicazioni provenienti dal *Core syllabus*, senza averle integrate da materiale didattico e attività formative ulteriori, di taglio multireligioso, che avrebbero potuto essere considerati sufficienti ai fini della trasmissione delle conoscenze in modo oggettivo, critico e pluralistico.

Alcuni commentatori hanno sottolineato come l'impatto maggiore riguarderà probabilmente l'atto di culto collettivo e che si farà sentire praticamente nella totalità dei Paesi del Regno Unito<sup>84</sup>, ma anche in questo caso la partita potrebbe giocarsi sull'adeguatezza della disciplina del diritto all'esonero, ovunque assicurato a garanzia della libertà di coscienza.

Qualche effetto indiretto potrebbe essere prodotto anche sul modello di «insegnamento religioso obbligatorio di tipo confessionale», che fa comunque anch'esso salvo il diritto alla dispensa e che è adottato, ad esempio, in Grecia, Malta, Austria, Germania. Si tratta, peraltro, di un sistema che negli ultimi tempi è stato oggetto di censura da parte di alcune corti costituzionali nazionali (si veda il caso del Belgio e della Romania) e che appare, ormai da diversi anni, in regressione nel panorama complessivo degli Stati europei<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Sui più recenti significativi sviluppi in senso multireligioso del modello inglese, cfr. D. LUNDIE, *England and Wales*, cit., 26 ss. Deve, peraltro, segnalarsi il crescente incremento delle Accademie (a livello di scuole superiori) - non tenute a adottare il programma concordato - e la continua espansione di scuole religiose: cfr. K. TOPIDI, *Religious Diversity Governance and Education in Modern Britain*, cit., 275 ss. Osserva quest'ultimo Autore, *ibidem*, 282, che «[t]he increase of non-belief along with that of non-Christian groups suggests that the legal requirement for Christianity to occupy a central position in the RE curricula becomes ultimately in partial contradiction with RE education that caters to the needs of religious and non-religious worldviews in more inclusive terms».

<sup>84</sup> Cfr., ancora, R. SANDBERG, *Religious Education in Northern Ireland*, [cit.](#) Secondo, il *Newstex Blogs Slugger O'Toole*, [The Supreme Court judgment on religious teaching in NI - an analysis and an appeal](#), «This case will now have implications across the UK, and likely result in fundamental changes to, or even the abolition of, collective worship laws affecting 30 times as many children across England, Scotland and Wales, as live in Northern Ireland».

<sup>85</sup> A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni*, cit., 170.